

Roma, 26 novembre 2007

**Circolare n. 168/2007**

**Oggetto: Lavoro – Dimissioni del lavoratore – Legge 17.10.2007 n. 188, su G.U. n. 260 dell'8.11.2007.**

Le aziende dovranno accettare le dimissioni volontarie del lavoratore solo se presentate su appositi moduli che saranno predisposti con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro tre mesi.

In base alla legge in esame infatti, ispirata dalla finalità di contrastare il fenomeno delle cosiddette *dimissioni in bianco*, saranno considerate nulle le dimissioni presentate in forma libera come avviene attualmente.

In attesa del decreto che renderà operative le nuove disposizioni, è stato precisato che i moduli dovranno essere utilizzati per le dimissioni concernenti qualsiasi contratto di lavoro, sia di natura subordinata che autonoma (contratti a progetto, collaborazioni occasionali, contratti di associazione in partecipazione) e che gli stessi moduli avranno una validità temporale limitata (15 giorni dalla loro emissione).

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Allegato uno*  
*Lo/lo*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

*G.U. n. 260 dell'8.11.2007 (fonte Guritel)*

**LEGGE 17 ottobre 2007, n. 188**

**Disposizioni in materia di modalita' per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonche' del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, e' presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullita', su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalita' di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonche' spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati

all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validita' di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalita' per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identita' del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validita' di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le quali e' reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2007

NAPOLITANO  
Prodi, Presidente del Consiglio dei  
Ministri